



Danza Musica Teatro Arti Visive Olismo

La Voce dei Popoli

Protocollo n. 70

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ASSOCIAZIONE LA VOCE DEI POPOLI APS ASD

SEDE LEGALE VIA MASCAGNI 140 – 59100 PRATO

C.F.: 92076030482

Il giorno 25, del mese di Settembre, dell'anno 2023, su convocazione del Presidente dell'associazione Sig.ra Fabiana Menici nel locale al piano n° 4, della sede sociale dell'Associazione La Voce dei Popoli, posta in Prato, cap. 59100, prov. di Prato, via Mascagni n° 140 si è riunita l'assemblea dei soci della Associazione La Voce dei Popoli, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;

- Modifiche statutarie conseguenti a tale adeguamento, alla denominazione dell'associazione La Voce dei Popoli;

- Varie ed eventuali;

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale prende la presidenza la Sig.ra Sara Masolini, che constata la presenza dei seguenti componenti dell'associazione, chiedendo alla Sig.ra Carla Corsi di farle da segretario, la quale accetta:

Componenti del Consiglio Direttivo:

Sig.ra Fabiana Menici, Presidente del Consiglio Direttivo;

Sig.ra Sabrina Vannucci, Vice - Presidente del Consiglio Direttivo;

Sig.ra Daniela Smalzi, Segretario del Consiglio Direttivo;

I Soci nella persona dei Signori:

Sara Masolini, Barbara Cisotti, Barbara Gala, Carla Corsi, Concetta Bottaccio, Lidia De Vita, Elisa Vaiani, Nadia Carletti, e per delega, di cui si allegano i documenti: Anna Spica, Letizia Millocca, Monica Favini, Riccarda Carignani, Patrizia Pili, Massimo Arrighetti, Paola Conzo oltre alla sua persona, per un totale di 18 soci su 26 soci con diritto al voto come da Libro Soci.

Il presidente dell'assemblea Sara Masolini, visto che sono complessivamente presenti personalmente o per delega n° 18 soci su un totale di 26 soci iscritti,

DICHIARA

La Voce dei Popoli – AP.S. A.S.D. – Via Mascagni 140 – 59100 Prato – C.F. 92076030482

info@vocedeipopoli.net www.vocedeipopoli.net

INFORMATIVA BREVE: LA VOCE DEI POPOLI APS ASD - con sede in Via Mascagni n. 140, 59100 Prato, Italy, www.vocedeipopoli.net, info@vocedeipopoli.net - nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, La informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle finalità, modalità e dei tempi previsti dagli obblighi legislativi o contrattuali. Per maggiori informazioni La invitiamo a richiederci l'informativa estesa all'indirizzo mail indicato.



Danza Musica Teatro Arti Visive Olismo

La Voce dei Popoli

che alle ore 20,30 del 25 settembre 2023 il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea ordinaria, e cioè la metà degli associati più uno, pertanto, dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

Si passa al primo ordine del giorno ed il presidente informa i presenti che è necessario apportare nuove modifiche allo Statuto al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore; il presidente quindi presenta ai soci una bozza del nuovo Statuto facendo presente che tale Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore al fine di mantenere la denominazione e le caratteristiche di Associazione di Promozione Sociale. Vista anche la volontà espressa dalla maggior parte degli associati di cancellarsi come associazione sportiva ed uscire da qualsiasi associazione sportiva dilettantistica affiliata al CONI il Presidente propone di cancellare nello Statuto ogni riferimento alle attività sportive e propone di togliere l'acronimo di ASD nella denominazione dell'associazione.

Si procede quindi, alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'assemblea viene chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dello Statuto nella sua integrità. Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità dall'assemblea, con voto favorevole di n. 18 soci votanti presenti, anche per delega.

Il presidente dichiara pertanto approvato all'unanimità il nuovo Statuto, di cui una copia, denominata "Allegato A" viene allegato agli atti della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, nella persona di Menici Fabiana, di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto rispettivamente dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n.117.2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,20, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Prato, 25/ 09/2023

Il Segretario dell'assemblea Carla Corsi

Il Presidente dell'assemblea Sara Masolini

La Voce dei Popoli – A.P.S. A.S.D. – Via Mascagni 140 – 59100 Prato – C.F. 92076030482

Info@vocedeipopoli.net www.vocedeipopoli.net

INFORMATIVA BREVE: LA VOCE DEI POPOLI ASP ASD - con sede in Via Mascagni n. 140, 59100 Prato, Italy, www.vocedeipopoli.net, Info@vocedeipopoli.net - nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, La informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle finalità, modalità e dei tempi previsti dagli obblighi legislativi o contrattuali. Per maggiori informazioni La invitiamo a richiederci l'informativa estesa all'indirizzo mail indicato.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 25/10/2023
al N. 1103 Mod. 3 Vol. /

(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale

L FUNZIONARIO
[Firma]



STATUTO
ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE
"La Voce dei Popoli APS"



Articolo 1. Costituzione e Denominazione

L'associazione Multiculturale denominata «La Voce dei Popoli APS» svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Essa persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, spirituale, umana, civile, e culturale favorendo lo sviluppo e la ricerca multiculturale, promuovendo la comunicazione in generale e quella relativa ai nuovi media, sostenendo ogni forma di espressione artistica, incentivando la ricerca di nuove modalità di partecipazione e condivisione delle conoscenze e dell'esperienza con il benefici non dei soli associati ma anche dei terzi.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione è apartitica e apolitica e al di fuori di propagande e strumentalizzazioni dirette o indirette, politiche e di ogni genere e tipo.

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha domicilio legale nel comune di Prato e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni o uffici di rappresentanza ovunque in Italia anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4. Oggetto e finalità

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (Lettera D, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (Lettera K, art. 5 Codice del Terzo Settore).
- *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

L'associazione per il raggiungimento delle proprie finalità, può:

- promuovere ed organizzare iniziative (anche di carattere enogastronomico), servizi ed attività nei settori del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione di diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali e turistici per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie, o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune;

Il suo fine è quello di accomunare culture e società diverse e promuovere il dialogo pacifico fra queste in quanto, essendo prerogativa tipicamente e universalmente umana, possa far riflettere sulla nostra natura e sulla nostra esistenza: attraverso la conoscenza dei limiti delle altre culture possiamo prendere coscienza dei limiti della nostra e decentrare il nostro sguardo, osservando noi stessi attraverso lo sguardo degli altri e riconoscere le qualità peculiari di ciascuno.

Lo spirito e la motivazione dell'Associazione si fondono sull'origine e nel rispetto dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, del suo valore sociale ed etico.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) La crescita spirituale e personale degli individui, attraverso un approccio olistico di comprensione della realtà dell'ambiente sociale e naturale, attraverso l'acquisizione di capacità di analisi introspettiva e l'approfondimento della ricerca in ambito filosofico e religioso allo scopo di favorire la crescita spirituale, sociale e culturale delle persone;
- c) La promozione del dialogo pacifico fra le persone e nelle comunità attraverso la valorizzazione delle diversità ed il riconoscimento delle qualità peculiari di ciascuno;
- d) La sensibilizzazione e lo sviluppo delle Arti Multiculturali, arricchendo la società Italiana e integrando le nuove culture;
- e) La promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso l'organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche;
- f) Riconoscimento delle Danze Popolari come patrimonio dell'Umanità;
- g) Diffondere la visione della danza popolare come un arricchimento fondamentale del bagaglio culturale di ogni popolo e cultura, accumulandola alla Danza Classica, Moderna e Contemporanea allo scopo di creare una nuova visione della Danza, con particolare riguardo alla Danza come Terapia;
- h) Partecipare, promuovere e organizzare eventi, seminari, attività di carattere culturale, artistico, scientifico, formativo, sociale, educativo, ed olistico

Articolo 5. Attività

L'Associazione per raggiungere gli scopi fissati può organizzare e gestire le seguenti attività:

- Attività di formazione in Danza e Musica dei popoli;
- Corsi di preparazione e corsi di aggiornamento su danza e arti musicali e coreutiche;
- Formare educatori nelle diverse danze popolari con l'obiettivo di prepararli alla professione per l'insegnamento nelle scuole;
- Viaggi Turistici per approfondire la conoscenza di altri Popoli;
- Conferenze e seminari della storia delle Danze e Musiche dei popoli con la partecipazione di personalità del mondo accademico;
- Feste a tema, con degustazioni di cibi etnici;
- Spettacoli Teatrali di visione etico-sociale;
- Produzione e proiezione di film e documentari culturali;
- Attività Editoriale, attraverso notiziari periodici, giornalini, seminari di studi e ricerche con finalità divulgative;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati, Italiani e stranieri;

- Presentare progetti finanziabili da enti locali, regionali e comunitari, con il fine di avviare iniziative di natura culturale e sociale, con particolare riferimento a problematiche concernenti l'innovazione, la conoscenza e lo sviluppo.

L'associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altri enti o sodalizi che abbiano le sue stesse finalità, lo sviluppo delle proprie iniziative. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. Rientra fin d'ora tra queste attività quella di gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio prodotti di interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può ospitare temporaneamente nei propri locali attività simili e complementari a quelle istituzionali svolte da soggetti affini all'associazione, per tipologia e finalità.

Articolo 6. Soci

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

- Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro mediante inoltro di domanda scritta (con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) sulla quale decide secondo *criteri non discriminatori* il Consiglio Direttivo.
- La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* e comunicarla agli interessati.
- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive

la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. I minorenni possono esercitare il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale ma non possono candidarsi alle cariche associative.

- Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo;
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché non abbiano riportato condanne penali che comportino l'interdizione ai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.

I Soci possono essere:

SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori le persone fisiche o gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

SOCI ORDINARI

Sono definiti soci ordinari le persone fisiche o gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che aderiscono all'Associazione per avere dichiarato di condividere ed accettare gli scopi associativi e le norme del presente statuto impegnandosi ad operare in seno all'Associazione, senza vincoli di subordinazione, in base alle proprie specificità, per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi prefissati a seguito di apposita domanda di adesione da presentare al Consiglio Direttivo e versando una specifica quota annua il cui importo è stabilito annualmente dallo stesso Consiglio.

SOCI ONORARI

Sono soci Onorari le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I Soci Onorari non sono vincolati al versamento delle quote associative.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o in natura.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di associato si perde per: *morte, recesso, decadenza per morosità o esclusione*:

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato (con lo scadere dell'anno in corso).

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare un appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

- 1) La qualifica di socio si può perdere anche per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, *entro 180 (centottanta) giorni* dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

L'associato che recede o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7. Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto in assemblea tra cui: l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione e l'approvazione del bilancio, nonché di essere eletti negli organi associativi.
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

2) Tutti i soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Sono tenuti al pagamento di una quota sociale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Le quote ed i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili, né rimborsabili, né trasferibili;

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Articolo 8. Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- rendite patrimoniali;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- proventi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto,
- rimborsi da convenzioni;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dallo stesso Consiglio che ne determina l'ammontare tramite verbale d'Assemblea.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia alle finalità Statutarie dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 9. Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

IL bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di aprile e depositato nel RUNTS entro il 30 giugno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo settore in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (comma 2, art. 14 Codice del terzo Settore – informativa Sociale);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (comma 1, art. 14 Codice del terzo Settore – Bilancio Sociale);

Articolo 10. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;

Articolo 11. L'assemblea dei Soci

Nell'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed in regola con l'eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato ha *un voto*.

È convocata:

- a) In via ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio;
- b) L'Assemblea in via straordinaria potrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei soci e dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima del giorno della riunione mediante mail e avviso affisso alla bacheca della sede sociale, specificando la data, la sede e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione. Le delibere assembleari vengono rese pubbliche nella medesima forma della convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza (Art.24, c.4, del Codice del

Terzo settore) sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

La stessa disposizione prevede la possibilità di disciplinare a livello statutario il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sull'*esclusione degli associati*;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;

delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà degli associati più uno; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

In assemblea straordinaria per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 3 / 4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo *scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che ha funzioni direttive, di proposta e controllo ed è responsabile dell'esecutivo. È composto da 3 o 5 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini. I suoi membri svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Può essere revocato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

Nella gestione ordinaria i suoi compiti, a livello esclusivamente esemplificativo e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, sono:

- a) redigere il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- i) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- j) Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, incluse l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto

dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;

- k) Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- l) Eleggere i Collegi interni, se previsto

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e dell'attività di segretariato, e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le stesse cariche in altre associazioni e svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 13. Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente ed Il Vice – Presidente sono eletti a maggioranza semplice dai membri del Consiglio Direttivo, sono scelti tra i consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci, durano in carica cinque anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione "La Voce dei Popoli", a lui spetta la firma e la rappresentanza dell'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio e funge da portavoce verso i terzi delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Poteri e compiti del Presidente:

- Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 14. L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15. Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo (ove nominato)*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

Articolo 16. Volontari e lavoratori

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17. Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati ed in caso di disaccordo dal Presidente dell'Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri uno o due arbitri (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari).

Articolo 18. Scioglimento

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati

Articolo 19. Norme transitorie e finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.